

Prima Conferenza sulla Finanza di Progetto nelle Pubbliche Amministrazioni

Roma, 22 giugno 2005

*Gianlorenzo **FIorentini**, Consigliere di Amministrazione Rasini Vigano Assicurazione*

Sarò breve per non abusare del vostro encomiabile interesse. Nel cercare di individuare le cause del mancato decollo di alcune opere da realizzarsi in Project Financing, la Corte dei Conti (ma anche l'Ing. Buzzetti stamattina) ha puntato il dito, tra le altre cose, su una certa generale ritrosia da parte degli istituti finanziari e assicurativi ad assumere i rischi connessi alla remuneratività delle grandi opere. Ora, per quanto riguarda il mondo delle assicurazioni, la mia risposta è sì.

Per quello che noi abbiamo potuto vedere e verificare in questi ultimi anni, ad eccezione di Project Financing di piccole dimensioni, le compagnie mostrano una grande diffidenza e se vogliamo anche impreparazione ogni volta che si prova a parlare di progetti significativi.

Faccio un passo indietro dicendo che nel corso di un Project Financing, il mondo dell'Assicurazione interviene in più fasi, la prima delle quali riguarda lo studio di fattibilità. In questa fase, viene eseguita un'analisi dei rischi assicurabili, cioè un lavoro di Risk Management, in cui si valuta la trasferibilità dei rischi agli assicuratori con un'indicazione dei costi. Pur essendo molto importante, questo momento della progettazione è attualmente davvero sottovalutato tanto è vero che, come hanno detto prima sia il professor Sandri che la dottoressa Etienne, non solo le Assicurazioni ma anche le banche spesso si lamentano di ricevere analisi di rischio per la verità piuttosto sommarie.

Un altro momento in cui intervengono le compagnie è il momento tipico del rilascio delle garanzie/cauzioni in caso di aggiudicazione, ovvero le garanzie previste dall'art. 30 (legge Merloni) e quelle poi introdotte specificamente per il Project Financing. Anche qui esiste qualche criticità: nel caso della garanzia prevista dall'art. 37 (quater), ad esempio, cioè quella per la quale deve essere garantito il rimborso dei costi che ha sostenuto il promotore, la legge dice che, in caso di aggiudicazione, il pagamento viene effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario. Ora, tecnicamente per le compagnie ciò comporta l'emissione di una polizza che di fatto è già in sinistro (cioè se vinco va in sinistro la polizza) e questo crea senza dubbio delle complicazioni. Normalmente la polizza dovrebbe garantire il subentro della compagnia qualora il pagamento non venga effettuato da parte dell'aggiudicatario, non dovrebbe essere fatta prelevando direttamente e per legge dalla polizza. Una simile normativa rende particolarmente difficile per le imprese trovare chi possa fornire le garanzie richieste.

E' questa, infatti, la fase in cui le compagnie mostrano maggiore diffidenza perché devono andare a garantire con le polizze previste per il prezzo in corso d'opera una buona esecuzione di un progetto non quantificabile, e riescono a farlo solo facendosi a loro volta garantire dai soggetti direttamente coinvolti nel Project Financing mediante delle co-obbligazioni da parte delle imprese o di altri attori coinvolti.

Più è grande l'opera da realizzare e più è difficile trovare capacità in questo senso. Alla fine le compagnie specializzate nel ramo cauzioni sono relativamente poche e quindi non è così semplice riuscire a risolvere questo problema anche a costi contenuti.

Una terza fase in cui intervengono le compagnie è quella dell'esecuzione vera e propria durante la quale ci si rifà all'art. 30 della legge Merloni che prevede una serie di polizze, la più importante delle quali è la polizza All Risk. Ora il problema è che questa legge prevede sì questa polizza per gli appalti pubblici ma stabilisce anche che "si dovrà fare una polizza 'tutti rischi d'esecuzione da qualsiasi causa determinata' salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore. Se ne deduce che, se non diversamente normato in convenzione, la polizza che l'impresa dovrà presentare per la copertura dell'esecuzione è una polizza che non copre la forza maggiore, non copre le azioni di terzi, non copre l'errore di progettazione (peraltro poi ricoperto dalla polizza del progettista). Troppo spesso purtroppo ci si rende conto di questo "scoperto" solo dopo l'aggiudicazione del lavoro, con la conseguente richiesta all'impresa da parte dell'ente appaltante di fare una polizza più ampia rispetto alla Merloni pura in modo da cautelare l'ente pubblico da cause di forza maggiore. E' chiaro che l'impresa sarà costretta un costo decisamente maggiore, quasi il doppio e chi lo paga?

E', pertanto, fondamentale che al livello di schema di convenzione queste cose vengano ben esaminate prima di partire altrimenti il rischio di inceppamento è realmente alto.

Della parte gestionale, dove i rischi, pur richiedendo un'attenta analisi, sono senza gravi complessità, parleremo più approfonditamente nel pomeriggio.

Grazie per l'attenzione